

## EMENDAMENTO GOVERNO

### Art. 4

(Norme di riferimento - Metodologia per la progettazione antincendio)

1. La progettazione antincendio ~~si deve attenere~~ **fa riferimento** alle norme tecniche vigenti in Italia in materia di prevenzione incendi siano esse:

- b) norme relative al calcolo del carico incendio;
- c) norme relative alla resistenza e alla reazione al fuoco;
- d) norme di natura prescrittiva, per attività dotate di specifica regola tecnica e non;
- e) codici di prevenzione incendi, regola tecnica orizzontale e regole tecniche verticali.

2. Su proposta del Servizio di Protezione Civile, il Congresso di Stato può adottare decreti delegati attuativi delle norme tecniche previste al comma 1.

3. Le norme tecniche in materia di prevenzione incendi applicabili tempo per tempo sono pubblicate sul portale della Repubblica di San Marino, nell'area dedicata al Servizio di Protezione Civile.

4. Nell'ambito della progettazione antincendio è ammesso il riferimento agli "eurocodici".

5. La progettazione antincendio può essere svolta anche mediante approccio ingegneristico di tipo prestazionale.

6. L'applicazione delle norme e delle metodologie indicate nei commi 1, 2 e 4 si riferisce esclusivamente agli aspetti e ai parametri tecnici da esse disciplinati, mentre non riguarda le modalità operative di carattere meramente procedurale ed amministrativo, che sono invece disciplinate dal decreto delegato previsto all'articolo 8.



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
PERVENUTO A: <i>GRANDE IV</i>
IN DATA: <i>24/03/23 h. 10.42</i>

